

DIRITTO che disciplina la materia informatica, in particolare si esamina la responsabilità dell'Internet Service Provider abbreviato in ISP.

Nel diritto ogni parola ha molto peso ed attribuisce alla norma specifico significato in quanto ogni termine deve essere contestualizzato.

Bisogna sempre chiedersi se un termine “specifico informatico” utilizzato nella norma abbia sempre lo stesso significato che ha nell’ambito della sua disciplina specifica o sia in qualche modo “differente”, questo perché la norma è scritta da legislatori e giuristi e non da “informatici”. Spesso il giudice deve comprendere se il termine citato nella norma ha un’accezione particolare rispetto al termine “tecnico”, per poter applicare correttamente la norma.

Esistono diverse Fonti di Diritto che possono dar vita a Norme:

Sentenze – penali, civili, tributarie, amministrative

Norme dei Legislatori - Parlamento, Governo, Presidente (decreto presidenziale – DPR), Consiglio dei Ministri – decreto del Consiglio dei Ministri DPCR).

Fonti Internazionali – Stati Nazionali (Italia), Unione Europea, Organismi Mondiali (a seconda della platea di soggetti che vanno a regolamentare).

La coesistenza di più fonti crea un problema di gerarchia per dirimere eventuali conflitti tra le fonti.

La materia può essere disciplinata con 2 tipi di tecnica giuridica: quella **analitica** e quella **per principi**.

La tecnica **analitica** fornisce un elenco di comportamenti permessi o vietati, tutto ciò che non è disciplinato costituisce una zona grigia che deve essere analizzata e per cui ci si chiede se ad essa si può estendere, “per analogia” quanto previsto per situazioni “normate”. (il penale non ammette tecnica per analogia).

La tecnica **per principi** norma una disciplina enunciando principi generali che devono essere interpretati dal giudice nel giudizio del caso singolo. Il principio è soggetto ad interpretazione.

Le norme si classificano in ambiti:

- civile
- penale
- amministrativo
- tributario
- etc.

RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Il termine responsabilità deriva dal verbo latino “respondere”, rispondere delle conseguenze dannose di un comportamento nei confronti di soggetti terzi.

ISP ha significato nell’accezione informatica (tecnica), nell’accezione giuridica (soggetto), nell’accezione generale (intermediario).

Tale responsabilità è disciplinata dalla DIRETTIVA Comunitaria.

La Commissione Europea ha emanato una serie di principi direttivi indirizzati ai membri dell’Unione Europea che forniscono le linee guida entro cui i singoli stati devono disegnare le proprie norme nazionali che devono rimanere nella cornice di tali direttive, pena la

La Direttiva Comunitaria che disciplina la responsabilità dell’ISP è la n.o 31 del 2000.

Il decreto legislativo italiano che disciplina la responsabilità dell’ISP è il Decreto n.o 70 del 2003.

In tale Decreto, nell'art. 17 si sancisce per l'ISP l'assenza dell'obbligo **generale** di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza o di **ricerca attiva** di atti o fatti che indichino la presenza di illeciti. (comma 1 art.17)

Il comma 2 dell'articolo 17 (slide 4) sancisce che, a fronte di assenza dell'obbligo generale di sorveglianza, l'ISP ha l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria (la magistratura) o quella amministrativa avente funzione di vigilanza qualora venisse a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio di fornitura di informazione. L'ISP ha inoltre l'obbligo di fornire a richiesta delle autorità **competenti** le informazioni che consentono l'identificazione del destinatario dei suoi servizi.

Il comma 3 dell'art. 17 è frutto del legislatore italiano (non esiste nella Direttiva Comunitaria 31/2000). Secondo tale comma l'ISP è civilmente responsabile del contenuto dei servizi forniti nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria, non abbia agito **prontamente** per impedire l'accesso a detto contenuto o, avendo avuto conoscenza del carattere pregiudizievole nei confronti di un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

ARTICOLO 14

Disciplina la Responsabilità nell'attività di semplice trasporto “Mere conduit”

Il comma 1 precisa che: Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Il comma 2 specifica che Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. In tale modo l'ISP non è responsabile per la memorizzazione delle informazioni. Si faccia attenzione al termine “**ragionevolmente necessario**”. Tale valutazione è demandata al parere dei tecnici informatici ed ingegneri.

Il comma 3 precisa che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza (vedi per es. Agicom), può esigere, anche in via d'**urgenza**, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Può quindi essere posta in essere anche con carattere di urgenza la richiesta di bloccare la trasmissione. Nel caso in cui l'ISP non obbedisca alla richiesta diventa civilmente responsabile dell'informazione illecita o pregiudizievole trasmessa o memorizzata.

ARTICOLO 15

Disciplina la Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching).

Il comma 1 sancisce che nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, l'ISP non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
- e) agisca **prontamente** per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga **effettivamente a conoscenza** del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Si notino i termini: prontamente, effettiva conoscenza, senza indugio. Non sono semplici locuzioni avverbiali, ma concetti che definiscono differenze che implicano giudizi diversi da parte dei giudici sulla base di giudizi espressi dagli "esperti".

Il comma 2 sancisce che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Considerando n° 42 Dir 2000/31/CE

I considerando sono le premesse delle norme che seguono. Prima di arrivare alla enunciazione dei principi e delle delibere ci sono delle premesse. Costituiscono le motivazioni della norma.

Il considerando 42 sottolinea il fatto che il legislatore ha riconosciuto delle deroghe alla responsabilità dell'ISP trasportatore quando questi si limita al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione.

Quando l'attività è di carattere tecnico automatico e passivo e quindi l'ISP non conosce né controlla le informazioni.

ARTICOLO 16

Disciplina la Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni (hosting).

Secondo tale articolo l'ISP non è responsabile della memorizzazione delle informazioni a richiesta di un destinatario a condizione che non sia effettivamente a conoscenza che l'informazione è illecita o nel caso che non agisca immediatamente nel caso che l'autorità giudiziaria competente richieda la rimozione delle informazioni. Ma solo le autorità competenti? E l'interessato nei cui confronti le informazioni sono pregiudizievoli?

L'articolo 16 costituisce un'aggiunta del legislatore italiano per cui si pone il problema della sua validità in ambiti extranazionali in una materia per cui è difficile definire dei confini fisici.